

**DETTAGLIO QUESITO****Quesito del Servizio Supporto Giuridico**

Codice  
identificativo: 2088  
Data ricezione: 30/06/2023

Argomento: **Partenariato pubblico privato**

Oggetto: **Requisiti qualificazione concessioni e PPP di servizi - presenza soggetto in possesso di esperienza triennale PEF**

Quesito: Si chiede se, ai fini della sussistenza del requisito di cui all'art. 5, comma 5, dell'Allegato II.4 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui "Ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo, le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi", tale soggetto possa essere "esterno" alla Stazione Appaltante, incaricato attraverso apposito incarico di consulenza/supporto in materia di PEF e dei rischi.

Risposta: Con riferimento al quesito posto, l'interpretazione letterale dell'art. 5, comma 5, dell'Allegato II.4 del D. Lgs. n. 36/2023, corroborata dal dato sistematico, conduce all'affermazione per cui anche la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi rientrerebbe nei requisiti di qualificazione delle stazioni appaltanti che devono essere posseduti direttamente dall'ente in questione. A sostegno di tale soluzione depongono le indicazioni fornite nella Relazione illustrativa del nuovo Codice dei contratti pubblici, secondo cui la legge delega n. 78 del 2022 prevede tra i criteri quelli di "ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, afferenti ai settori ordinari e ai settori speciali, al fine di conseguire la loro riduzione numerica, nonché l'accorpamento e la riorganizzazione delle stesse [...]" (pag. 99). Inoltre, detta conclusione troverebbe conferma nella previsione di cui all'art. 62, comma 6, del Codice, secondo cui le stazioni appaltanti non qualificate possono ricorrere a una centrale di committenza qualificata o a una stazione appaltante qualificata, disposizione che perderebbe di significato se si consentisse alla SA di avvalersi di un soggetto "esterno" per soddisfare i requisiti di qualificazione richiesti dalla nuova disciplina.

[Stampa il quesito](#)

